

Pieve di Soligo, 31/05/2022

Informativa n. 12

OGGETTO: Obbligo di indicare nelle fatture e negli atti di affidamento (contratti di appalto e subappalto e di prestazione d’opera), per i cantieri complessivamente superiori a 70mila euro, la dicitura che l’impresa edile applica il contratto di lavoro dell’edilizia; Circolare dell’Ag. Entrate n. 19 del 27/05/2022. Altre novità

Come già indicato nella ns. precedente informativa n. 5 del 02/03/2022, il D.L. 13/2022 (“Antifrodi”)¹ ha introdotto, con l’art. 1 comma 43-bis della L. 234/2021, **l’obbligo di indicare, nelle fatture² e negli atti di affidamento³ - per i cantieri in cui sono effettuate opere complessivamente superiori a 70mila euro -, la circostanza che i lavori edili⁴ sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile⁵, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai sensi dell’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Il contratto collettivo applicato, indicato nell’atto di affidamento dei lavori, deve essere riportato nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori. Tutto ciò, al fine di poter usufruire dei vari bonus edilizi. L’obbligo si riferisce agli atti di affidamento (contratti di appalto e subappalto e di prestazione d’opera) e relative fatture emesse, per lavori iniziati dal 27/05/2022.**

La recentissima circolare dell’Agenzia entrate n.19 del 27/05/2022 ha indicato i primi chiarimenti sulla nuova norma.

L’ambito di applicazione di tale nuovo obbligo, riguarda tutti i casi in cui in un cantiere vi siano opere (edili e non edili), il cui importo **complessivamente** sia superiore a **70mila euro**. La dicitura richiesta, come sopra indicata, riguardante l’applicazione del contratto collettivo del settore edile, **si riferisce solamente ad atti di affidamento e fatture dei lavori edili svolti in un cantiere.**

Ad esempio: una ristrutturazione di una casa che preveda opere edili/murarie per 60.000 euro, sostituzione di porte e serramenti per 20.000 e lavori idraulici per 5.000 euro (totale lavori complessivi:

¹ Sono poi intervenuti, sullo stesso argomento, l’art. 28-quater del DL 4/2022 e l’art. 23-bis del DL 21/2022

² Sarebbe opportuno inserire tale dato nel rigo di descrizione della prestazione eseguita

³ Contratti di appalto, subappalto e di prestazione d’opera

⁴ Sono definiti come “lavori edili”, i lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro. Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile. (Allegato 10 al D.lgs. 81/2008 “Testo unico sulla Sicurezza”).

Sono esclusi da tale previsione, e quindi non sono soggetti al nuovo obbligo, i lavori consistenti nella posa in opera di elementi accessori in legno, nonché le attività di impiantistica accessoria, che sono regolati da appositi contratti collettivi di lavoro; tuttavia, se tali attività sono svolte da un’azienda edile, resta l’obbligo di citazione del contratto collettivo.

⁵ i contratti collettivi di lavoro riferiti al settore edile sono identificati con i seguenti codici assegnati dal Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (CNEL), che hanno, a tutti gli effetti, sostituito i codici utilizzati in precedenza dall’INPS:

- **F012** (tale CCNL ha assorbito anche i precedenti contratti collettivi F011 e F016): firmato da Ance, Alleanza delle cooperative (LegaCoop, Confcooperative, Agci) e sindacati di settore (Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil);
- **F015**: firmato dalle associazioni artigiane (Anaepa Confartigianato, Cna costruzioni, Casartigiani, Claii) e dai sindacati di settore;
- **F018**: (tale CCNL ha assorbito anche il precedente contratto collettivo F017): piccola e media industria, firmato da Confapi Aniem e sindacati di settore

85.000 euro): in tal caso nelle fatture e negli affidamenti riguardanti **solamente** le imprese edili, dovranno essere indicati i contratti collettivi applicati dalle stesse imprese.

L'obbligo vale anche in caso di imprese edili che svolgano lavori in subappalto (anche se svolgessero tali lavori per imprese appaltatrici che non siano imprese edili), nell'ambito di un cantiere con lavori complessivi superiori a € 70.000: in tal caso, le fatture emesse dai subappaltatori, e gli atti di affidamento del subappalto, dovranno contenere i riferimenti ai contratti collettivi del settore edile applicati.

Nel caso in cui l'appaltatore (o il subappaltatore) "edile" non abbia dipendenti⁶, si ritiene opportuno che nel contratto venga inserita tale assenza di lavoratori dipendenti.

La circolare n. 19 afferma che se la dicitura suddetta non dovesse essere inserita nelle fatture, non c'è decadenza del bonus edile, a patto che essa sia presente nell'atto di affidamento; in tal caso però è necessaria una autodichiarazione da parte dell'impresa edile nella quale si attesti quale contratto collettivo sia stato applicato dalla stessa impresa, nell'esecuzione di quei lavori.

Riportiamo nella seguente tabella la tipologia di bonus e le casistiche per le quali è necessaria la dicitura dei contratti collettivi, nelle fatture e negli atti di affidamento:

Tipologia di bonus edile	Utilizzo del bonus in dichiarazione	Cessione o sconto in fattura
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Superbonus 110% ▪ Detrazioni 50% ristrutturazioni ▪ Ecobonus (50/65%) ▪ Bonus facciate ▪ Bonus del 75% per l'abbattimento delle barriere architettoniche ▪ installazione di impianti fotovoltaici ▪ Bonus mobili⁷ ▪ Bonus verde ▪ installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici ▪ credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro 	Serve la dicitura	Serve la dicitura

ALTRE NOVITA'

Conversione in legge del DL 21/2022 (Decreto "Ucraina")

- Le autorizzazioni concernenti l'utilizzazione temporanea del suolo pubblico, concesse per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, tra cui la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, **sono prorogate al 30.09.2022**, salvo disdetta dell'interessato. La proroga di cui al comma 1 è subordinata all'avvenuto pagamento del canone unico (di cui all'articolo 1, comma 816, della

⁶ Rientrano in un caso identico le società di persone con i soli soci che lavorano

⁷ il Bonus mobili spetta solo nel caso in cui nell'atto di affidamento dei correlati lavori di ristrutturazione edilizia sia indicato (ove previsto) che i lavori edili sono eseguiti in applicazione dei contratti collettivi del settore edile

legge 27 dicembre 2019, n. 160), di cui Comuni possono comunque prevedere la riduzione o l'esenzione dal pagamento.

- Viene introdotto, tra gli elementi essenziali del contratto di trasporto in forma scritta, la clausola di adeguamento del corrispettivo all'andamento del costo del carburante. In particolare si prevede che tutti i contratti di trasporto stipulati in forma scritta, debbano ora necessariamente prevedere una clausola di adeguamento del corrispettivo al costo del carburante, in base alle variazioni intervenute nel prezzo del gasolio da autotrazione a seguito delle rilevazioni mensili del Ministero della transizione ecologica, qualora dette variazioni superino del 2 per cento il valore preso a riferimento al momento della stipulazione del contratto o dell'ultimo adeguamento effettuato.

Inoltre, si prevede che i contratti stipulati in forma non scritta, il corrispettivo si determina in base ai valori indicativi di riferimento dei costi di esercizio dell'impresa di trasporto merci per conto di terzi, pubblicati e aggiornati dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ai sensi dell'articolo 1, comma 250, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Credito d'imposta per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola: istituzione del codice tributo

L'Agenzia Entrate, con risoluz. n. 23/2022 ha istituito il codice tributo "6965" per l'utilizzo, tramite modello F24, del credito d'imposta in oggetto. Ricordiamo che tale agevolazione era stata introdotta dal DL 21/2022 per l'acquisto di gasolio e benzina per la trazione dei mezzi utilizzati per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca, prevista nella forma di credito di imposta, pari al 20% della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2022. Vanno prese in considerazione le fatture del periodo 1° gennaio 2022/31 marzo 2022, senza tener conto del momento del pagamento.

Nella compilazione del modello F24, il nuovo codice va esposto nella sezione "Erario" (colonna "importi a credito compensati"); nel campo "anno di riferimento" va indicato l'anno di sostenimento della spesa, nel formato "AAAA".

Credito d'imposta per imprese con alti consumi di energia elettrica (Circolare Ag. Entrate n. 13/2022)

In riferimento al credito d'imposta per imprese "non energivore"⁸, istituito dall'art. 3 del DL 21/2022, ricordiamo che detto credito spetta, in presenza di determinate condizioni⁹, per i costi per energia elettrica sostenuti nel secondo trimestre 2022. La circolare in oggetto indica come effettuare il calcolo per la spettanza del credito, identificando alcune voci presenti nella bolletta energetica. Si invitano le imprese che potrebbero rientrare nel perimetro delle imprese ad alti consumi energetici, a consultare un tecnico affinché possa verificare la presenza o meno delle condizioni citate, necessarie per poter accedere all'agevolazione.

Rimanendo a disposizione per eventuali approfondimenti, porgiamo cordiali saluti.

Studioconsulenza

⁸ Sono le imprese con contatori di potenza non inferiore a 16,5 kW

⁹ crescita di oltre il 30% del costo dell'energia, tra primo trimestre 2022 e primo trimestre 2019